Proposta n. 1740 / 2026

PUNTO fs / 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 07/10/2026

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1122 / DGR del 07/10/2026

OGGETTO:
Approvazione Accordo quadro di cooperazione istituzionale per il marketing territoriale dell'Area delle Terme e dei Colli Euganei e relative determinazioni finanziarie. Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2024".

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

ee51599e

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Alberto Stefani	Presente
Vicepresidente	Lucas Pavanetto	Presente
Assessori	Massimo Bitonci	Presente
	Dario Bond	Presente
	Gino Gerosa	Presente
	Filippo Giacinti	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
	Paola Roma	Presente
	Diego Ruzza	Presente
	Elisa Venturini	Presente
	Marco Zecchinato	Presente
Segretario verbalizzante	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ALBERTO STEFANI

STRUTTURA PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

ee51599e

OGGETTO: Approvazione Accordo quadro di cooperazione istituzionale per il marketing territoriale dell'Area delle Terme e dei Colli Euganei e relative determinazioni finanziarie. Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2024".

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, si approva lo schema di Accordo quadro di cooperazione istituzionale per il marketing territoriale dell'Area delle Terme e dei Colli Euganei e si autorizza l'impegno delle somme necessarie per l'attuazione dello stesso.

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

Il relatore riferisce quanto segue.

L'art. 4, comma 1 della Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2024" ha previsto che la *«Regione del Veneto promuove la diffusione del marketing pubblico territoriale, materiale e immateriale, quale strumento di valorizzazione delle identità del territorio regionale, del suo sistema produttivo e delle eccellenze delle sue produzioni e della sua attrattività per l'insediamento di attività e lo svolgimento di iniziative ed eventi»*.
Il comma 2 della medesima L.R. n. 30/2023 ha inoltre stabilito che *«Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, anche per il tramite dei propri enti e società regionali, a curare e finanziare la redazione di studi, iniziative ed attività promozionali.»*.

L'importanza della conoscenza e della valorizzazione del territorio regionale e di tutte le sue eccellenze costituisce un obiettivo primario della programmazione regionale, che è declinato in una serie di iniziative poste in essere direttamente dall'Amministrazione regionale e rivolte alla più amplia platea dei visitatori della Regione.
Il marketing territoriale diventa così un'opportunità di attuazione di progettualità condivise, destinate ad assumere di volta in volta forme e pratiche peculiari per specifiche società locali. In tale prospettiva, si ritiene che l'azione di mediazione pubblica, nella definizione delle scelte strategiche, debba assumere un ruolo ordinatore, equilibratore e proattivo nella scelta del modello e processo di governance su cui poggiare le scelte strategiche per lo sviluppo della società locale.
Strategie vincenti, infatti, mettono in risalto i punti di forza di un territorio consentendo di rivalutare intere aree geografiche e canalizzare il sostegno e lo sviluppo, di medio-lungo periodo, delle attività presenti sul territorio, di rappresentazione delle opportunità che il contesto istituzionale, imprenditoriale, sociale ed economico offre a potenziali iniziative in grado di inserirsi, in modo coerente, rispetto alle variabili che caratterizzano e contraddistinguono l'ambiente territoriale oggetto dell'azione.

All'interno del sopra esposto quadro normativo e strategico di riferimento, l'Amministrazione regionale ha individuato come area territoriale che necessita di una specifica valorizzazione, con riferimento al suo sistema economico, produttivo e sociale, anche quella delle Terme e dei Colli Euganei, sulla quale insistono vari attori istituzionali di riferimento.

La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diffusione del marketing territoriale, intende in tal senso promuovere nell'Area delle Terme e dei Colli Euganei specifiche politiche finalizzate al rafforzamento della competitività dei territori che la delimitano, mirando ad individuare e valorizzare le eccellenze ivi presenti e potenziando tutti quei fattori in grado di agire come catalizzatori dell'attrattività, avvalendosi della collaborazione dei vari stakeholders istituzionali di riferimento di seguito indicati.

In primo luogo l'Organizzazione della Gestione della Destinazione (O.G.D.) Terme e Colli Euganei – riconosciuta ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 - che coordina 16 Comuni e

operatori turistici per valorizzare il bacino termale di Abano Terme e Montegrotto Terme e il Parco Regionale dei Colli Euganei, con l'obiettivo primario di promuovere l'area di riferimento e di posizionare il territorio delle Terme e dei Colli Euganei quale polo di cura del benessere e della salute preventiva della persona e del turismo slow.

Vi è poi la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Padova (CCIAA) che svolge funzioni di supporto per il sistema economico locale e della competitività delle imprese e contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e alla promozione del turismo del territorio.

Si aggiunge, infine, la Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei con sede legale in Padova, dotata di personalità giuridica di diritto privato e iscritta nel Registro delle Persone giuridiche della Regione Veneto, che opera quale soggetto aggregativo di sintesi per la gestione condivisa e partecipata delle risorse disponibili per la promozione e lo sviluppo del turismo di Padova e provincia, in funzione di supporto e collaborazione delle O.G.D. e dei Comuni del territorio, mettendo a disposizione competenze specialistiche in ambito di destination management, marketing territoriale, promozione, informazione e accoglienza turistica.

La volontà di tutti gli stakeholders così coinvolti, all'esito dei vari confronti intercorsi, è diretta alla costruzione di una forte identità di destinazione, fondata sulle eccellenze ambientali, paesaggistiche, termali, culturali, enogastronomiche e scientifiche del territorio, mediante la definizione di un posizionamento distintivo, di uno storytelling esperienziale condiviso e di un sistema coordinato di comunicazione, promozione e commercializzazione.

L'intento è quello di sviluppare un modello di destinazione del territorio intelligente, competitiva e riconoscibile a livello internazionale, attraverso una pianificazione condivisa e il coordinamento delle progettualità strategiche, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività, la competitività e la reputazione della destinazione Terme e Colli Euganei.

A tal fine lo strumento cornice ritenuto più adeguato dai soggetti partecipanti, per il perseguimento delle suddette finalità, risulta essere l'Accordo di cooperazione tra Amministrazioni di cui all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. che regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una effettiva divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute.

I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo di cooperazione ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, nella fattispecie in oggetto, sono individuati nei seguenti punti:

a. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
b. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità, in ottica collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c. sussiste una convergenza sinergica sulle attività di interesse comune e le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto dell'accordo di cooperazione;
d. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

In tal senso si ritiene che lo strumento dell'Accordo di cooperazione ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023:

- possa rappresentare lo strumento più idoneo per collaborare agli obiettivi di comune interesse orientati a disciplinare le reciproche modalità di realizzazione delle attività per la definizione e l'attuazione di un programma strategico unitario di marketing territoriale finalizzato alla valorizzazione, promozione e posizionamento competitivo della destinazione Terme e Colli Euganei sui mercati nazionali e internazionali;

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

- dia attuazione all'indirizzo strategico regionale volto a sostenere il rilancio e la crescita della principale destinazione termale europea attraverso un modello di governance capace di mettere a sistema istituzioni, enti territoriali, operatori economici e stakeholder, valorizzando le competenze e le funzioni dei soggetti sottoscrittori.

Si propone pertanto alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di Accordo quadro di cooperazione come riportato nell'**Allegato A** alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che troverà attuazione mediante l'adozione di un Piano esecutivo, soggetto ad aggiornamento annuale.
Alla sottoscrizione dello schema di Accordo quadro di cooperazione provvederà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Con il succitato Accordo quadro di durata triennale – fino al 31 ottobre 2029 - vengono chiaramente identificate le linee programmatiche di azione, i ruoli di ciascuna parte sottoscrivente ed i relativi impegni, individuandosi nella Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei il soggetto attuatore dello stesso.

In particolare vengono identificate le seguenti linee programmatiche di azione:

- dare attuazione, sul territorio della destinazione Terme e Colli Euganei, agli indirizzi regionali in materia di organizzazione turistica e di marketing territoriale di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 30/2023, secondo il modello di governance multilivello che assegna alla Regione il quadro di riferimento e gli strumenti comuni e alle destinazioni la progettazione e la promozione;

- consolidare la capacità organizzativa della destinazione, assicurando le condizioni di continuità finanziaria, di management e di organico poste dagli indirizzi operativi regionali quale presupposto di efficacia delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione;

- dotare la destinazione di un piano strategico, affidato a soggetto qualificato, e determinare su base analitica il valore economico della destinazione e i mercati di riferimento, quale presupposto dell'allocazione delle risorse e della misurazione dei risultati;

- dare attuazione al Piano strategico mediante adozione di un Piano esecutivo di durata triennale e soggetto ad aggiornamento annuale;

- sviluppare un laboratorio territoriale di "Longevity Valley", attraverso la progettazione e la strutturazione di prodotti turistici integrati tra il Bacino Termale Euganeo ed il sistema dei Colli Euganei, in coerenza con il riconoscimento di Riserva della Biosfera MAB UNESCO e con il posizionamento della destinazione quale polo della salute preventiva e rigenerativa e del turismo lento, favorendone la concreta valorizzazione commerciale e il collocamento sui mercati di riferimento;

- rafforzare la presenza della destinazione sui mercati internazionali attraverso rappresentanza qualificata, presenza fieristica selettiva e iniziative di incoming, in coordinamento con gli strumenti regionali;

- incrementare la permanenza media, favorire una più equilibrata distribuzione dei flussi turistici nell'arco dell'anno e della settimana e diversificare e riequilibrare la composizione della domanda, sia in termini di mercati di provenienza sia di tipologie di clientela, al fine di ridurre la concentrazione dei flussi e rafforzare la sostenibilità e la resilienza della destinazione;

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

- assicurare la coerenza delle misure, delle azioni e delle attività previste nell'ambito dell'Accordo con il quadro normativo e programmatico regionale in materia di turismo, con particolare riferimento alla Legge regionale n. 11/2013, al Piano Strategico del Turismo del Veneto e ai relativi Programmi Triennali di Attuazione (PTA), nonché ai successivi aggiornamenti e strumenti di programmazione adottati dalla Regione e alla DGR n. 114/2026 di approvazione degli indirizzi operativi delle OGD/DMO riconosciute.

La Regione del Veneto assume il ruolo di coordinatore strategico dell'Accordo quadro, in collaborazione con la Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei che svolge il ruolo di soggetto attuatore, verificando la riconducibilità delle azioni che saranno così poste in essere all'obiettivo strategico di marketing pubblico territoriale di rilancio della destinazione Terme e Colli Euganei.

L'O.G.D. "Terme e Colli Euganei" con nota prot. n. 16919 del 6 ottobre 2026, acquisita al prot. reg. n. 549407 in pari data, ha comunicato e trasmesso all'Amministrazione regionale le linee guida approvate in data 24 settembre 2026 con i propri stakeholders con cui avviare, per la propria parte, l'attuazione dell'Accordo quadro di cooperazione succitato in corso di formalizzazione e stipula.

A supporto della attuazione dell'Accordo quadro in oggetto e a dimostrazione della sua rilevanza, l'Amministrazione regionale garantisce l'impegno finanziario di complessivi € 4.500.000,00 a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 105692 "Marketing pubblico territoriale Azioni regionali trasferimenti correnti", ripartiti in € 1.500.000,00 per ciascuna annualità relative agli anni 2026, 2027 e 2028, nell'ambito della dotazione prevista nel Bilancio previsionale 2026-2028.

Si tratta quindi con il presente atto di approvare lo schema di Accordo quadro di cooperazione istituzionale succitato, da sottoscrivere unitamente all'O.G.D. "Terme e Colli Euganei", alla CCIAA di Padova ed alla Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei, incaricando il Direttore della Direzione Enti Locali, Polizia locale e procedimenti elettorali e il Direttore della Direzione Turismo e marketing territoriale dell'esecuzione in coordinamento del presente provvedimento e dell'adozione degli atti ad esso conseguenti.

Si autorizzano sin d'ora il Direttore della Direzione Enti Locali, Polizia locale e procedimenti elettorali ed il Direttore della Direzione Turismo e marketing territoriale a concertare ed apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema di Accordo quadro in oggetto che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

VISTA la Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013;

VISTA la Legge regionale n. 30 del 22 dicembre 2023;

VISTA la nota prot. n. 16919 del 6 ottobre 2026, dell'Organizzazione per la gestione della Destinazione, acquisita al prot. reg. n. 549407 in pari data;

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 9 aprile 2026;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15 aprile 2026;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 30 aprile 2026;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di promuovere nell'Area delle Terme e dei Colli Euganei specifiche politiche finalizzate al rafforzamento della competitività dei territori che la delimitano, mirando ad individuare e valorizzare le eccellenze ivi presenti e potenziando tutti quei fattori in grado di agire come catalizzatori dell'attrattività, avvalendosi della collaborazione dei vari stakeholders istituzionali interessati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30;

3. di dare atto che l'Organizzazione della Gestione della Destinazione (O.G.D.) Terme e Colli Euganei, riconosciuta ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Padova (CCIAA) e la Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei con sede legale in Padova, dotata di personalità giuridica di diritto privato e iscritta nel Registro delle Persone giuridiche della Regione del Veneto, hanno manifestato l'interesse a collaborare con la Regione del Veneto per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2, nella forma di cui all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

4. di approvare lo schema di Accordo quadro di cooperazione istituzionale per il marketing territoriale dell'Area delle Terme e dei Colli Euganei, come riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere unitamente all'O.G.D. Terme e Colli Euganei, alla CCIAA di Padova e alla Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei;

5. di stabilire che la Regione del Veneto assume il ruolo di coordinatore strategico dell'Accordo quadro di cui al punto 4, in collaborazione con la Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei che svolge il ruolo di soggetto attuatore;

6. di stabilire che l'Accordo quadro di cui al punto 4 avrà durata triennale – fino al 31 ottobre 2029 - e troverà attuazione mediante l'adozione di un Piano esecutivo, soggetto ad aggiornamento annuale;

7. di incaricare alla sottoscrizione dello schema di Accordo quadro di cooperazione di cui al punto 4 il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

8. di determinare in € 4.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico della Regione del Veneto, che viene autorizzato a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 105692 “Marketing pubblico territoriale Azioni regionali trasferimenti correnti”, ripartiti in € 1.500.000,00 per ciascuna annualità relative agli anni 2026, 2027 e 2028, nell'ambito della dotazione prevista nel Bilancio di previsione 2026-2028;

9. di dare atto che la Direzione Enti Locali, Polizia locale e procedimenti elettorali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

10. di demandare al Direttore della Direzione Enti Locali, Polizia locale e procedimenti elettorali e al Direttore della Direzione Turismo e marketing territoriale, l’esecuzione in coordinamento del presente provvedimento e l'adozione degli atti ad esso conseguenti;

11. di autorizzare il Direttore della Direzione Enti Locali, Polizia locale e procedimenti elettorali ed il Direttore della Direzione Turismo e marketing territoriale a concertare ed apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema di Accordo quadro di cui al punto 4 che si rendessero necessarie nell’interesse dell’Amministrazione regionale;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023

PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DI MARKETING TERRITORIALE DELLA DESTINAZIONE TERME E COLLI EUGANEI

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "Regione" con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, CF 800007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Enti locali, Polizia Locale e Procedimenti Elettorali _____, il quale interviene nel presente atto non per sé ma per conto della Regione Veneto presso cui elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto ai sensi della Legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta Regionale n _____ del _____.

Organizzazione di Gestione della Destinazione (O.G.D.) Terme e Colli Euganei, legalmente rappresentata dal Comune di Teolo, con sede legale in Teolo (PD), Via Euganea Treponti n. 34, C.F. 80010150284, in qualità di soggetto capofila dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica "Terme e Colli Euganei", nella persona dell'Assessore _____, in qualità di Presidente, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con atto del Tavolo di Confronto dell'Organizzazione n. _____ del _____, acquisito al protocollo del Comune di Teolo n. 16919 del 06/10/2026;
(di seguito anche "OGD").

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione 28 Aprile '45 n. 1/A, C.F./P.IVA 00654100288, nella persona del Presidente pro tempore, _____, munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione della Giunta Camerale n. _____ del _____;
(di seguito anche "Camera di Commercio di Padova").

Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei, con sede in Padova, Piazza Insurrezione 28 Aprile '45 n. 1/A, C.F. 04559790284, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, _____, nato a _____ il _____C.F _____, nominato il _____ con verbale di trasformazione del Consorzio Destination Management Organization Padova nella Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei con atto del notaio di Padova Andrea Busato, rep. n. 12.168, raccolta n. 10.839.
(di seguito anche "Fondazione")

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 30 del 22.12.2023 all'art. 4 - Sviluppo del marketing pubblico territoriale dispone che la Regione del Veneto promuove la diffusione del marketing pubblico territoriale, materiale ed immateriale, quale strumento di valorizzazione e promozione delle identità del territorio regionale, del suo sistema produttivo e delle eccellenze delle produzioni e della attrattività per l'insediamento di attività e lo svolgimento di iniziative ed eventi.
- Con DGR n. 313 del 04/04/2024 sono state individuate le caratteristiche che le attività e/o iniziative devono avere per rientrare nella fattispecie prevista dell'art. 4, della Legge Regionale 30/2023, tra le quali rientrano l'analisi del contesto materiale (territorio, demografia, comunicazioni, flussi turistici, ecc.) ed immateriale (politico, sociale, normativo, ecc.) nel quale si colloca la Regione del Veneto.
Nel medesimo provvedimento vengono altresì individuate le modalità di finanziamento delle attività e/o iniziative che possono avvenire attraverso la pubblicazione di Bandi pubblici a valere sulla L.R. n. 30/2023, le cui tematiche sono, di volta in volta, stabilite mediante un provvedimento della Giunta regionale, oppure qualora i progetti abbiano particolare interesse per la Regione del Veneto, la Giunta regionale si riserva di ammetterli d'ufficio a contributo sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore (Progetti a regia regionale).

La Camera di Commercio di Padova, soggetto fondatore della Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei, svolge, ai sensi dell'art. 2 della legge 580/1983 funzioni di supporto del sistema economico locale e della competitività delle imprese e contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e alla promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti.

L'**O.G.D. (Organizzazione di Gestione della Destinazione) Terme e Colli Euganei,** riconosciuta ai sensi della L.R. 11/2013, coordina 16 comuni e operatori turistici per valorizzare il bacino termale di Abano Terme e Montegrotto Terme e il Parco Regionale dei Colli Euganei, con l'obiettivo primario di promuovere l'area di riferimento e di posizionare il territorio Terme e Colli Euganei quale polo di cura del benessere e della salute preventiva della persona e del turismo slow.

La Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei, costituita il 13 agosto 2025 dalla Camera di Commercio di Padova, e che con Decreto della Regione del Veneto n. 13950 del 23 dicembre 2025, è stata riconosciuta quale Ente con personalità giuridica di diritto privato, mediante l'iscrizione al n. 1205 del Registro delle Persone giuridiche della Regione Veneto, opera quale soggetto aggregativo di sintesi per la gestione condivisa e partecipata delle risorse disponibili per la promozione e lo sviluppo del turismo di Padova e provincia, in funzione di supporto e collaborazione delle O.G.D. e

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

dei Comuni del territorio, mettendo a disposizione competenze specialistiche in ambito di destination management, marketing territoriale, promozione, informazione e accoglienza turistica.
Con deliberazione in data 24/03/2026, l'OGD Terme Colli con atto di indirizzo ha riconosciuto la Fondazione come soggetto attuatore non esclusivo degli indirizzi strategici della OGD.

CONSIDERATO CHE:

- Le parti qui stipulanti già concorrono a vario titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, alla progettazione, finanziamento ed implementazione di numerose azioni volte, a vario titolo, alla promozione e sviluppo del territorio di riferimento, azioni che si intendono qui richiamate e fatte salve;
- In tale più ampio contesto di sviluppo del territorio delle Terme e dei Colli Euganei, la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diffusione del marketing pubblico territoriale, materiale ed immateriale, volto alla promozione delle identità del territorio regionale e allo sviluppo economico degli ambiti territoriali, intende ora promuovere ulteriori specifiche politiche finalizzate al rafforzamento della competitività dei territori compresi nella destinazione dell' OGD Terme e Colli Euganei, mirando ad individuare e valorizzare le eccellenze ivi presenti e potenziando tutti quei fattori in grado di agire come catalizzatori dell'attrattività, riservandosi di ammettere a contributo, quali progetti a regia regionale, i piani e i programmi che saranno individuati di concerto tra le parti qui stipulanti;
- Pertanto con deliberazione della Giunta n. _____ del _____, la Regione Veneto ha individuato quale obiettivo strategico della Regione Veneto il rilancio della destinazione Terme e Colli Euganei, destinando allo sviluppo di un programma pluriennale di marketing territoriale risorse complessive pari ad euro 4.500.000,00 nel triennio.

ATTESO CHE

- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una effettiva divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'art. 7, c. 4 del d.lgs. 36/2023, disciplina gli accordi di cooperazione tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, prevede che sia possibile la disapplicazione del codice degli appalti qualora concorrano le condizioni individuate dalla medesima disposizione normativa.

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo art. 7 c. 4 del d.lgs.36/2023, nella fattispecie in oggetto, sono individuati nei seguenti punti:

a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità, in ottica collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c) sussiste una convergenza sinergica sulle attività di interesse comune e le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

PRECISATO CHE

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo ai sensi dell'art. 7, co. 4 del d.lgs. 36/2023, intendono collaborare agli obiettivi di comune interesse orientati a disciplinare le reciproche modalità di realizzazione delle attività per la definizione e l'attuazione di un programma strategico unitario di marketing territoriale finalizzato alla valorizzazione, promozione e posizionamento competitivo della destinazione Terme e Colli Euganei sui mercati nazionali e internazionali.

L'Accordo dà attuazione all'indirizzo strategico regionale volto a sostenere il rilancio e la crescita della principale destinazione termale europea attraverso un modello di governance capace di mettere a sistema istituzioni, enti territoriali, operatori economici e stakeholder, valorizzando le competenze e le funzioni dei soggetti sottoscrittori.

Il programma di collaborazione è orientato alla costruzione di una forte identità di destinazione, fondata sulle eccellenze ambientali, paesaggistiche, termali, culturali, enogastronomiche e scientifiche del territorio, mediante la definizione di un posizionamento distintivo, di uno storytelling esperienziale condiviso e di un sistema coordinato di comunicazione, promozione e commercializzazione.

L'Accordo si viene ad inserire in un sistema di progettualità regionali, nazionali ed europee già attivate o attivabili, trasformazione digitale, sostenibilità, ricerca e innovazione, al fine di sviluppare un modello di destinazione del territorio intelligente, competitiva e riconoscibile a livello internazionale.

Le attività di marketing territoriale oggetto del presente accordo saranno sviluppate attraverso una pianificazione condivisa tra i sottoscrittori tramite il coinvolgimento degli stakeholder e il coordinamento delle progettualità strategiche, con l'obiettivo di

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

incrementare l'attrattività, la competitività e la reputazione della destinazione Terme e Colli Euganei.

PRESO ATTO CHE

Le Parti, tramite la stesura del seguente Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 7, comma 4, d.lgs.36/2023, intendono collaborare per realizzare le iniziative sopra esposte;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE E GENERALIZZATE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Valore delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità
Le Parti, nell'ambito del presente Accordo, condividono un modello di governance integrato fondato sulla cooperazione istituzionale, sulla complementarità delle competenze e sul coordinamento tra soggetti pubblici e i soggetti del sistema economico e sociale del territorio.

L'Accordo ha l'obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo della diffusione del marketing pubblico territoriale, materiale ed immateriale, volto alla promozione delle identità del territorio regionale e allo sviluppo economico degli ambiti territoriali, in particolare della destinazione del territorio delle Terme e dei Colli Euganei tramite politiche finalizzate al rafforzamento della competitività delle destinazioni regionali, favorendo la riconoscibilità dell'identità culturale, storica e territoriale dei territori di riferimento.
Nello specifico, il predetto Accordo è finalizzato per attuare le seguenti linee programmatiche:

a) dare attuazione, sul territorio della destinazione Terme e Colli Euganei, agli indirizzi regionali in materia di organizzazione turistica e di marketing pubblico territoriale di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 30/2023, secondo il modello di governance multilivello che assegna alla Regione il quadro di riferimento e gli strumenti comuni e alle destinazioni la progettazione e la promozione;

b) consolidare la capacità organizzativa della destinazione, assicurando le condizioni di continuità finanziaria, di management e di organico poste dagli indirizzi operativi regionali quale presupposto di efficacia delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione;

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

c) dotare la destinazione di un piano strategico, affidato a soggetto qualificato, e determinare su base analitica il valore economico della destinazione e i mercati di riferimento, quale presupposto dell'allocazione delle risorse e della misurazione dei risultati;

d) sviluppare un laboratorio territoriale di "Longevity Valley", attraverso la progettazione e la strutturazione di prodotti turistici integrati tra il Bacino Termale Euganeo e il sistema dei Colli Euganei, in coerenza con il riconoscimento di Riserva della Biosfera MAB UNESCO e con il posizionamento della destinazione quale polo della salute preventiva e rigenerativa e del turismo lento, favorendone la concreta valorizzazione commerciale e il collocamento sui mercati di riferimento;

e) rafforzare la presenza della destinazione sui mercati internazionali attraverso rappresentanza qualificata, presenza fieristica selettiva e iniziative di incoming, in coordinamento con gli strumenti regionali;

f) incrementare la permanenza media, favorire una più equilibrata distribuzione dei flussi turistici nell'arco dell'anno e della settimana e diversificare e riequilibrare la composizione della domanda, sia in termini di mercati di provenienza sia di tipologie di clientela, al fine di ridurre la concentrazione dei flussi e rafforzare la sostenibilità e la resilienza della destinazione;

g) assicurare la coerenza delle misure, delle azioni e delle attività previste nell'ambito dell'Accordo con il quadro normativo e programmatico regionale in materia di turismo, con particolare riferimento alla Legge Regionale 11 del 14 giugno 2013, al Piano Strategico del Turismo del Veneto e ai relativi Programmi Triennali di Attuazione (PTA), nonché ai successivi aggiornamenti e strumenti di programmazione adottati dalla Regione.

Il programma si attua attraverso il soggetto attuatore Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei, in partenariato con gli altri soggetti attuatori della destinazione, coerentemente con l'atto di indirizzo del Tavolo di confronto dell'OGD del 24 marzo 2026 richiamato in premessa.

Art. 3 - Impegno delle Parti

Le Parti cooperano in modo coordinato e paritetico alla realizzazione delle attività nell'ambito del presente Accordo, mettono a disposizione competenze, risorse e strumenti coerenti con le rispettive funzioni istituzionali, garantendo elevati standard qualitativi ed assicurando continuità, affidabilità, accessibilità e coerenza delle azioni intraprese, nel rispetto della normativa vigente, degli indirizzi condivisi nonché del principio di leale collaborazione.

La Regione del Veneto assume il ruolo di coordinatore strategico del presente accordo~~,~~ verificando la riconducibilità delle azioni che saranno così poste in essere all'obiettivo

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

strategico di marketing pubblico territoriale di rilancio della destinazione Terme e Colli Euganei. La Regione del Veneto si impegna a garantire l'integrazione delle azioni poste in essere in attuazione con il presente accordo con il sistema di progettualità regionali in essere o che verranno attivate in relazione al territorio di riferimento.

L'OGD definisce le linee programmatiche e concorre all'attuazione dell'Accordo attraverso l'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, partecipando agli organismi di governance della destinazione Terme e Colli Euganei, programmando e promuovendo gli eventi di rilievo culturale e assicurando il presidio degli interessi del territorio.

La Camera di Commercio, socio fondatore della Fondazione e componente del Tavolo di confronto del OGD Terme e Colli Euganei, nell'ambito delle proprie funzioni di sostegno allo sviluppo economico e alla competitività del territorio, contribuisce all'Accordo mettendo a disposizione competenze e strumenti a supporto delle imprese e della promozione del sistema economico locale. In particolare, la Camera di Commercio favorisce il raccordo con il tessuto imprenditoriale, con le associazioni di categoria, supportando iniziative di promozione integrata e di qualificazione dell'offerta. Collabora alla diffusione delle attività convenzionate verso il sistema delle imprese, anche attraverso proprie iniziative, progetti e canali di comunicazione. Favorisce inoltre l'utilizzo di spazi camerali per la realizzazione di eventi promozionali.

La **Fondazione** viene individuata quale soggetto attuatore e destinatario del progetto oggetto del presente Accordo, operando in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni del Piano Strategico di cui all'art. 2, lettera c).
La Fondazione mette a disposizione le proprie competenze tecnico-operative, organizzative e professionali in materia di gestione dei servizi, di promozione, marketing territoriale. La Fondazione assicura l'organizzazione e il coordinamento operativo delle attività previste dall'Accordo, impiegando personale qualificato e strumenti operativi e digitali di qualità, a sostegno delle attività funzionali alla promozione del territorio. La Fondazione opera inoltre attraverso una propria sede organizzativa autonoma, nella quale svolge le funzioni di coordinamento e gestione amministrativa delle attività oggetto del presente Accordo.

La Fondazione opera in coordinamento con la Regione Veneto, e l'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) Terme e Colli Euganei e la Camera di Commercio di Padova assicurando il raccordo operativo con gli stakeholder del territorio e relazionando periodicamente agli enti sottoscrittori del presente Accordo sull'andamento delle attività e sul conseguimento degli obiettivi condivisi.
La Fondazione, nell'ambito dell'Accordo, sostiene direttamente e integralmente i propri costi di funzionamento e gestione, comprensivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle spese relative alla sede, le dotazioni strumentali e tecnologiche, ai sistemi informativi, alle piattaforme operative, oltre agli oneri amministrativi, organizzativi, assicurativi e generali connessi allo svolgimento delle attività previste.

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

La Fondazione in accordo con la Regione Veneto, l'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) Terme e Colli Euganei e la Camera di Commercio di Padova, definirà all'inizio delle attività il Piano Esecutivo dell'Accordo aggiornandolo ogni anno con il piano di dettaglio delle attività previste per l'anno successivo.

Art. 4 – Risorse finanziarie

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività discendenti dal presente Accordo di cooperazione, per le quali le stesse si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, comportano esclusivamente il rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività.

La Regione del Veneto, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____, per l'implementazione ed attuazione del presente accordo si impegna a mettere a disposizione a favore del soggetto attuatore un contributo pari ad € 1.500.000,00 annuali a valere sul bilancio di previsione regionale per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028. Inoltre, è prevista alla presentazione del Progetto Esecutivo, su richiesta del Soggetto Attuatore, l'erogazione di un anticipo al massimo del 30% del costo delle attività previste nei 12 mesi successivi, per ciascun anno di riferimento.

La **Camera di Commercio** si impegna a collaborare con la Fondazione al fine delle attività inerenti al presente accordo, sostenendo le iniziative funzionali alla realizzazione dei progetti di maggiore rilevanza strategica per il territorio. A tal fine, potrà concorrere al relativo finanziamento, anche mediante l'assegnazione di risorse proprie a titolo di cofinanziamento ovvero attraverso forme di sostegno economico integrativo o anticipativo, finalizzate a garantire la tempestiva attuazione degli interventi, entro i termini stabiliti, anche in relazione a eventuali esigenze di liquidità.

L'OGD Terme e Colli Euganei, quale soggetto cui la normativa regionale in materia di organizzazione turistica e di marketing pubblico territoriale attribuisce il governo della destinazione, esercita l'indirizzo sull'impiego delle risorse di cui al presente articolo, in coerenza con quanto convenuto fra le Parti con il presente Accordo. L'allocazione delle risorse fra le linee programmatiche, l'approvazione del piano strategico e del Piano Esecutivo e delle relative revisioni annuali e la valutazione dei risultati costituiscono linee di indirizzo dell'OGD, assunte dai propri organi secondo l'ordinamento della destinazione. Ai soggetti dell'attuazione compete darvi esecuzione secondo le rispettive competenze e nel rispetto delle procedure applicabili.

L'OGD mette a disposizione dell'Accordo la propria funzione di indirizzo e di coordinamento, la rappresentanza unitaria dei Comuni aderenti e delle categorie economiche del territorio, il raccordo con l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e con gli enti della destinazione, nonché la struttura del Comune capofila, presso il quale

è conferito l'incarico della figura di coordinamento della destinazione. I soggetti aderenti all'OGD concorrono al programma mettendo a disposizione risorse, beni, spazi e servizi del proprio territorio secondo le proprie capacità e in forma non vincolante.

La Fondazione partecipa all'attuazione delle attività del presente Accordo attraverso il proprio assetto organizzativo, il coordinamento gestionale e operativo, le competenze professionali consolidate e le risorse umane e strumentali dedicate, configurando un apporto qualificato ed integrato.

Qualora, nel corso di vigenza del presente Accordo di Cooperazione, sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, tali da rendere del tutto inattuale la quantificazione delle risorse di cui al presente articolo, la stessa potrà essere soggetta a revisione in accordo tra le Parti.

Al fine dell'erogazione del saldo, la Fondazione trasmetterà la documentazione di rendicontazione annuale, costituita da: relazione annuale sulle attività svolte tramite rendiconto e documentazione comprovante le spese sostenute.

Gli importi ivi trattati sono riconosciuti a titolo di rimborso spese onnicomprensivi senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute, da compensare al termine dell'Accordo.

Art. 5 - Tempistiche, rendicontazione e anticipazioni
Le attività dovranno essere svolte secondo il seguente cronoprogramma:

a) avvio delle attività: 1° ottobre 2026.

b) presentazione da parte del soggetto Attuatore del Piano Esecutivo dell'Accordo con dettaglio per il primo anno di attività: entro 45 giorni dall'avvio delle attività, quindi entro il _____

c) attuazione del Piano Esecutivo del primo anno con relative fasi intermedie: eventuali fasi di avanzamento, nonché le relative scadenze, potranno essere definite e aggiornate di comune accordo tra le Parti in sede di coordinamento operativo, anche mediante appositi atti o comunicazioni scritte;

d) per gli anni successivi il soggetto Attuatore dovrà aggiornare il Piano Esecutivo riportando i risultati ottenuti nei 12 mesi precedenti e dettagliando le attività previste dei 12 mesi successivi;

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

e) completamento delle attività: le attività dovranno essere completate e garantite entro e non oltre la data di scadenza del presente Accordo, salvo proroga per necessità di concludere attività già avviate, da concordare per iscritto tra le Parti.

La rendicontazione delle spese del Soggetto Attuatore verso Regione del Veneto - ed eventualmente verso gli altri soggetti finanziatori - avverrà a seguito di presentazione di relazioni periodiche di stato avanzamento attività, con il dettaglio delle spese sostenute nel periodo di riferimento.

Art. 6 – Durata

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione, e rimarrà efficace fino al 31 ottobre 2029 data alla quale cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta o di ulteriori comunicazioni tra le Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni previo accordo tra le Parti, da formalizzarsi per iscritto entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di scadenza.

Art. 7 – Recesso

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo per gravi e comprovati motivi, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 120 giorni. Vengono fatte salve in ogni caso le spese già sostenute o impegnate purché rientranti nel piano di attività annuale approvato che dovranno essere comunque riconosciute. In ogni caso sono salve eventuali azioni per il risarcimento del danno.

Art. 8 – Modifiche

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo saranno valide ed efficaci soltanto se adottate in forma scritta ed espressamente approvate dalle Parti.

Art. 9 – Elezione di domicilio

Le Parti, ai fini del presente Accordo e di ogni e qualsiasi comunicazione a essa relativa, eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, come indicate in epigrafe e ai domicili digitali agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto a mezzo PEC dalla Parte interessata, alle altre Parti.

In mancanza di tale comunicazione ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo domicilio digitale conosciuto, si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte inadempiente, pur se non pervenuta.

Le Parti, ai fini del presente Accordo e di ogni e qualsiasi comunicazione a essa relativa, eleggono domicilio digitale agli indirizzi pec:

REGIONE VENETO
entilocali@pec.regione.veneto.it

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

OGD TERME E COLLI EUGANEI (Ente capofila: Comune di Teolo)
teolo.pd@cert.ip-veneto.net

FONDAZIONE TURISMO PADOVA TERME E COLLI EUGANEI
fondazioneturismopadovatermecolli@legalmail.it

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
cciaa@pd.legalmail.camcom.it

Si individuano i seguenti funzionari referenti dell'Accordo:

- per la Regione Veneto
 email: entilocali@regione.veneto.it

- per OGD Terme e Colli Euganei
 e-mail: _____@comune.teolo.pd.it

- per Fondazione Turismo Padova Terme e Colli Euganei:
 e-mail: _____@fondazioneturismopadovatermecolli.it

- per la Camera di Commercio di Padova:
 e-mail: _____@pd.camcom.it

Art. 10 - Modalità Operative
Le attività saranno svolte assicurando in ogni caso l'utilizzo degli strumenti, delle procedure e dei sistemi informativi messi a disposizione dalle Parti, ovvero concordati tra le stesse in coerenza con le rispettive competenze istituzionali, garantendo il coordinamento operativo ed il rispetto degli indirizzi indicati nell' Accordo. Eventuali modifiche idonee a comportare variazioni sostanziali alle modalità operative, dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le Parti, mediante apposito scambio di comunicazioni formali.

Art. 11 — Riservatezza
I dati utilizzati per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo non possono essere comunicati a terzi se non previo consenso scritto delle Parti e delle eventuali altre amministrazioni e soggetti interessati.

Art. 12 - Trattamento dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i loro dati personali e sensibili saranno oggetto di trattamento ai sensi delle disposizioni del G.D.P.R - Regolamento 2016/679 e s.m.i.

Comune di TEOLO Prot. arrivo n. 0018167 del 22-10-2026 Tit:1 Cls: 7

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti dichiarano di essere a conoscenza che tali informazioni verranno utilizzate esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo e, di conseguenza, si autorizzano reciprocamente al loro trattamento secondo quanto previsto dalla disciplina normativa in materia.

Art. 13 - Regime fiscale

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131

Per il presente Accordo gli oneri connessi all'assolvimento dell'imposta di bollo, sono a carico della Fondazione e verranno assolti tramite l'autorizzazione all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo della Camera di Commercio di Padova.

Art. 14 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi eventuale controversia inerente all' interpretazione, all'esecuzione o all'eventuale inadempimento del presente Accordo. In caso di mancato accordo la controversia sarà rimessa all' Autorità Giudiziaria competente.

Art. 15 – Norme applicabili

I rapporti tra le Parti sono regolati dalle disposizioni del presente Accordo.

Per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Il presente Accordo è sottoscritto in via telematica, con firma digitale.